



Comune di Ossimo

Provincia di Brescia

P.zza Roma, 10 - 25050 Ossimo (BS)
Tel. 0364/41100 - mail: info@comune.ossimo.bs.it



SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 151 del 22/11/2023

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione consiliare n. 8 in data 08.04.2023, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023/2025;
- con deliberazione consiliare n. 9 in data 08.04.2023, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2022 ed il pluriennale 2023/2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 in data 08.04.2023, esecutiva ai sensi di Legge, si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022;
- con deliberazione consiliare n. 16 in data 12.05.2023, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 21.01.2023, esecutiva ai sensi di Legge, si è provveduto alla variazione del bilancio di previsione 2022/2024 - anno 2023 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis lett. b) del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione consiliare n. 12 in data 08.04.2023 si è provveduto al riconoscimento e finanziamento di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- con deliberazione consiliare n. 19 in data 12.05.2023, esecutiva ai sensi di Legge, è stata approvata la modifica al Documento Unico di Programmazione - Parte operativa, parte seconda SeO 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 12.05.2023, esecutiva ai sensi di Legge, si è provveduto alla variazione del bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi dell'art. 175, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 in data 27.07.2023, esecutiva ai sensi di Legge, si è provveduto alla variazione del bilancio di previsione 2023/2025 mediante prelievo dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa;
- con deliberazione consiliare n. 25 in data 05.08.2023, esecutiva ai sensi di Legge, è stata approvata la modifica al Documento Unico di Programmazione - Parte operativa, parte seconda SeO 2023/2025;
- con deliberazione consiliare n. 28 in data 05.08.2023 si è provveduto al riconoscimento e finanziamento di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- con deliberazione consiliare n. 30 in data 05.08.2023, esecutiva ai sensi di Legge, si è provveduto alla variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000;
- con determinazione n. 121 in data 06.09.2023 si è provveduto alla variazione del bilancio di previsione 2023 ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione consiliare n. 34 in data 09.09.2023, esecutiva ai sensi di Legge, è stata approvata la modifica al Documento Unico di Programmazione - Parte operativa, parte seconda SeO 2023/2025;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 09.09.2023, esecutiva ai sensi di Legge, si è provveduto alla variazione del bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi dell'art. 175, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- con determinazione n. 135 in data 13.10.2023 si è provveduto alla variazione del bilancio di previsione 2023 ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;
- con Decreto Sindacale n. 75 in data 11.10.2021, sono state conferite al Segretario comunale le funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo, del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario e gli sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000);

PREMESSO altresì che:

- In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021 con validità da giorno successivo;
- L'Art. 79 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede la parte stabile e la parte variabile precisando quanto segue:
 - Parte stabile dovranno essere inserite le seguenti risorse:
 1. risorse del CCNL 2016-2018 di cui all'art. 67
 - comma 1 "importo consolidato relativo all'anno 2017, certificate dai revisori dei conti";
 - comma 2, lettera a) "Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016-2018 in servizio alla data del 31.12.2015";
 - comma 2, lettera b) "differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";
 - comma 2, lettera c) "retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità";
 - comma 2, lettera d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - comma 2, lettera e) "trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni";
 - comma 2, lettera f) "per le sole Regioni: riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza";
 - comma 2, lettera g) "stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario";
 2. Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;
 3. incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
 4. differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 "Incrementi degli stipendi tabellari" riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
 - Parte variabile dove dovranno essere inserite le seguenti risorse, variabili di anno in anno:
 1. Risorse di cui al comma 3 dell'art. 67 CCNL 2016-2018
 - lettera a) "risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997";
 - lettera b) "quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98";
 - lettera c) "risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale";
 - lettera d) "importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno";

- lettera e) "risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999"; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
 - lettera f) "quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori";
 - lettera g) "trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco";
 - lettera k) "oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito";
2. Un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
 3. risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada;
 4. somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

Ai sensi dell'art. 79 comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) "risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada" e quelle di cui all'art. 17, comma 6 "Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative", ovvero per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018

- Ai sensi dell'art. 79 comma 5 agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *«nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»*;

VISTO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *«a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato»*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni;

VISTO altresì l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

DATO ATTO che non occorre rideterminare il fondo del salario accessorio 2022 in aumento o diminuzione, in quanto il numero di personale in servizio ad oggi è rimasto invariato rispetto al 31.12.2018;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023;

RICORDATO che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 30.545,87 (comprensivi della retribuzione di posizione delle P.O.) e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse (pari a € 472,87), è di € 30.073,17;

RIASSUNTO il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2023 nel prospetto allegato al presente atto (allegato A);

PRESO ATTO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *«Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017».*

RICHIAMATA a tal proposito la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 in data 18.11.2023, mediante la quale si è provveduto alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, parte variabile;

RILEVATO pertanto che è necessario ora procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, parte stabile, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

CONSIDERATO che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2022;
- nell'anno 2022 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013;

DATO ATTO che:

- nel corso dell'anno 2023 l'ammontare delle maggiori spese per l'applicazione del CCNL del 21.05.2018 di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), che non concorrono al raggiungimento del limite, ammontano ad € 23,27;
- è stato applicato l'incremento ex art. 67, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 21.05.2018 pari ad € 249,60, anch'esso fuori limite;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate – parte stabile anno 2023, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate – parte stabile per l'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 15.910,43, al lordo delle voci escluse dal limite;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti dott.ssa Valentina Siciliano reso in data 18.11.2023, verbale n. 18;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

DETERMINA

- 1.** di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 secondo la tabella A allegata che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2.** di prendere atto della costituzione del Fondo risorse decentrate di parte variabile per l'anno 2023, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 91 in data 18.11.2023;
- 3.** di quantificare, quindi, il fondo dell'anno 2023 in una somma complessiva di Euro 30.615,91 con il dettaglio contenuto nell'allegato prospetto (Allegato B);
- 4.** di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2023, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro straordinario, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs.75/2017 e dell'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021;
- 5.** che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023/2025, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023 entro il 31 dicembre dello stesso anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2023;

6. Di dare atto che risultano già impegnate nel bilancio 2023, nei corrispondenti capitoli relativi alle spese di personale, le somme destinate al finanziamento degli istituti fissi quali indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali, indennità condizioni di lavoro, rischio e compensi per specifiche responsabilità categorie;
7. di dare altresì atto del parere favorevole da parte del Revisore dei Conti dott.ssa Valentina Siciliano reso in data 18.11.2023, verbale n. 18;
8. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
9. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
10. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio;
11. Di dare altresì atto della regolarità contabile e della copertura finanziaria, prevista dall'art. 151 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000), espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Firmato digitalmente
(Scelli Paolo / InfoCamere S.C.p.A.)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ossimo, lì 18/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
(Scelli Paolo / InfoCamere S.C.p.A.)